



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Città Metropolitana di TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **19:10**, nella sala delle riunioni, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
TODESCO Bruno	Sindaco	Presente
CAPONE Claudio	Consigliere	Presente
NAPIONE Carlo Giuseppe	Consigliere	Presente
CHIESA Paola	Consigliere	Presente
BERTINETTI Federico	Consigliere	Presente
VERGNANO Fabrizio	Consigliere	Presente
ZANETTI Marta	Consigliere	Presente
PERIS Mariacarla	Consigliere	Presente
BICHIRI Angelo	Consigliere	Presente
SCAGLIA Patrizia	Consigliere	Presente
MORANDO Giorgio	Consigliere	Assente
BENEDETTO Martina	Consigliere	Presente
GAMBIRASIO Vittorio	Consigliere	Assente

Totale Presenti 11, Assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale PALERMITI Dott. Daniele, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **CAPONE Claudio** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- il D.Lgs. 360/1998 il quale ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, composta da un'aliquota di compartecipazione stabilita con decreto ministeriale ed uguale per tutti i comuni ed un'eventuale aliquota variabile stabilita dal comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (articolo 1 comma 3);
- l'art. 1, commi 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998 come modificato dall' art. 1, comma 142 L. 296/2006, il quale prevede:

- comma 3 – I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31/5/2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5/6/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;

- comma 3-bis – Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

- l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 148/2011 e successivamente modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6/12/2011 N. 201, il quale prevede:

- comma 11 - La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decretotegislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

dato atto che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2000 è stata disposta per il primo anno l'applicazione di detto tributo, con effetto dal 01.01.2000, nella misura dello 0,2%;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25.02.2002 veniva stabilita la variazione nella misura di 0,4 punti percentuali con decorrenza 01.01.2002;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.06.2012 veniva stabilita la

variazione nella misura di 0,6 punti percentuali con decorrenza 01.01.2012;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.11.2013 veniva stabilita la variazione nella misura di 0,6 punti percentuali con decorrenza 01.01.2013;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.07.2014 veniva stabilita la variazione nella misura di 0,6 punti percentuali con decorrenza 01.01.2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2015 veniva stabilita la variazione nella misura di 0,6 punti percentuali con decorrenza 01.01.2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.4.2016 veniva stabilita la variazione nella misura di 0,6 punti percentuali con decorrenza 01.01.2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2017 veniva stabilita la variazione nella misura di 0,6 punti percentuali con decorrenza 01.01.2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 29.3.2018 veniva stabilita la variazione nella misura di 0,6 punti percentuali con decorrenza 01.01.2018;

richiamate le motivazioni addotte nelle precitate deliberazioni con le quali si è istituita e successivamente rimodulata l'addizionale comunale all'IRPEF e ritenuto che possano ritenersi tuttora valide;

richiamato, altresì, l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) e da ultimo dall'art.1, comma 37 della L. 205/2017 (legge stabilità 2018) il quale dispone che;

Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. (...);

ritenuto, sulla base del quadro delle entrate dell'Ente, di confermare anche per l'anno 2019 le aliquote previste per il 2018 al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali, l'erogazione dei servizi indispensabili alla cittadinanza, anche alla luce della circostanza che il gettito viene ragguagliato al livello prevedibile, influenzato dal contesto di crisi occupazionale ed economica in cui versa il Paese;

ritenuto necessario, pertanto, confermare l' aliquota dell'imposta in oggetto nella medesima misura dello 0,6 già vigente per l'anno 2018, confermando, altresì, l'esenzione per i soggetti che presentino un reddito complessivo imponibile inferiore ad € 10.000,00 annui;

richiamato l'art. 53 comma 16 L. 388/2000 come sostituito dall'art. 27 comma 8 L 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed evidenziato che il suddetto termine è stato prorogato al 31/3/2019 dal D.M. 25 gennaio 2019

pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2/2/2019;

visto il D.Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto Comunale;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

dato atto che non si provvede ad acquisire il parere dell'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b.7, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, trattandosi della mera riproposizione e conferma del testo regolamentare vigente, approvato con la richiamata deliberazione consiliare n. 10 del 17.07.2014 e corredato del prescritto parere dell'organo di revisione;

udita l'illustrazione da parte del Segretario Comunale;

con voti espressi in forma palese e con il seguente esito della votazione:

presenti n. 11	votanti n. 7	astenuti n. 4 (CAPONE, BERTINETTI, SCAGLIA, BENEDETTO)
voti favorevoli n. 7	voti contrari n. 0	

DELIBERA

1) **di stabilire**, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2019, la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nella misura unica dello **0,6**, misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio.

2) **Di confermare ed approvare**, quindi, il relativo regolamento nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

3) **Di quantificare** presuntivamente in € 460.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dalle esenzioni stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 2.

4) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art. 52 comma 2 D.Lgs. 446/1997 entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

5) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'apposito sito internet individuato con il decreto interministeriale 31/5/2002, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

Anno 2019

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché le eventuali soglie di esenzione per specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita, per l'anno 2019, nella misura unica dello 0,6 .

2. L'aliquota di cui al comma precedente si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che abbiano conseguito un reddito complessivo annuo, calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 360/1928 inferiore ad € 10.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione previste al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità individuate dal D.M. 31.05.2002.

3. Per tutto quanto non disposto trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL Presidente
F.to Claudio CAPONE

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele PALERMITI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 04-04-2019, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, li 04-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to QUAGLIA Antonella

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione **Divenuta esecutiva in data** 14-04-2019 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to QUAGLIA Antonella

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 04-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
QUAGLIA Antonella

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 19-03-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Sandra BERRUTO

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 19-03-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Bruna VIARIZZO

